



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## Guida sulle donazioni

6 Maggio 2019 Redazione

*La donazione: come funziona e cosa donare?*

Se hai intenzione di regalare qualcosa a un'altra persona, ad esempio del denaro o una casa, sappi che puoi farlo tramite la donazione. Capita spesso, infatti, di voler aiutare i propri figli o di voler fare beneficenza. Devi sapere che grazie alla donazione è possibile trasferire gratuitamente la proprietà di un bene da un

soggetto a un altro. Nei casi in cui il bene da regalare abbia un valore consistente, ad esempio una barca o una villa, allora sarà necessario ricorrere alla figura del notaio. Per tutti gli altri casi, invece, la donazione può avvenire anche in forma verbale o con la semplice consegna del bene. In questa breve **guida sulle donazioni** ti spiegherò come funziona la donazione e come regolarizzarla, dal punto di vista legale.

## Che cos'è la donazione?

Innanzitutto è bene chiarire che la **donazione** è un comune contratto che permette a un soggetto (detto **donante**) di regalare qualcosa a un altro soggetto (detto **donatario**). Il beneficiario, infatti, non dovrà pagare alcunché, in quanto si tratta di un semplice **atto di generosità**.

La caratteristica principale della donazione, quindi, è il c.d. **“spirito di liberalità”**, cioè la volontà disinteressata del donante di arricchire un'altra persona (il donatario). È chiaro allora che la donazione comporta l'impoverimento del **patrimonio del donante** e l'arricchimento del donatario. Sappi che la donazione può essere fatta non solo per **regalare un bene** a qualcun altro, ma anche per impegnarsi ad un'obbligazione: ad esempio, [pagare il canone di locazione di un'altra persona](#).

Tuttavia, è buona norma che il **donante** ci pensi bene prima di effettuare una **donazione** (ad esempio occorre valutare gli aspetti fiscali e gli eventuali vantaggi e svantaggi derivanti da un simile atto). Una volta stipulata, infatti, la donazione è irrevocabile (salvo alcuni casi che tra poco vedremo).

Ricorda, inoltre, che per la validità della donazione è sempre necessario il **consenso del donatario**. La ragione è semplice: si vuole evitare che il beneficiario resti vincolato alla proprietà di un bene che non vuole.

L'**accettazione** può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico successivo. In quest'ultimo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Le donazioni possono essere fatte anche a favore dei **nascituri**, pur se non ancora concepiti **[1]**. In tal caso, l'accettazione viene fatta dai **futuri genitori** e i beni

vengono amministrati dal donante o dai suoi eredi, salvo diversa disposizione.

## Cosa posso donare?

Possono formare **oggetto di donazione**: denaro, azioni, quote societarie, beni mobili (ad esempio un quadro, un mobile, una macchina), beni immobili (una casa o un terreno), una prestazione periodica (come una rendita vitalizia).

Per la **donazione di denaro** occorre fare particolare attenzione. Ad esempio, se tuo figlio ha bisogno di un computer nuovo che costa 1.500 euro, potrai consegnargli i soldi direttamente in contanti perché in questo caso la cifra non supera i 2.999,00 euro. Secondo la legge **[2]**, infatti, al di sotto di questa somma non c'è bisogno di utilizzare uno strumento tracciabile. Se invece devi donare una somma di denaro pari o poco superiore a 3.000 euro, è necessario utilizzare un bonifico bancario o postale con tanto di causale oppure un assegno.

## Chi può donare?

Colui che intende fare una **donazione** deve avere la piena **capacità di agire**, ovvero la capacità - che si acquista con la maggiore età - di disporre dei propri beni. Non sono considerate valide, quindi, le donazioni fatte dai minorenni, dagli interdetti e dagli inabilitati.

La legge consente anche alle persone giuridiche di **fare donazioni** (se tale capacità è riconosciuta dal loro statuto o dall'atto costitutivo) e di riceverle (al riguardo non è più richiesta l'autorizzazione amministrativa all'accettazione, né la presentazione dell'istanza di riconoscimento per gli enti non riconosciuti).

## Come donare?

Abbiamo già detto nell'introduzione che quando il **valore della donazione** è consistente (ad esempio, la donazione di una casa, di un terreno o di una elevata **somma di denaro**) va redatta con **atto pubblico alla presenza del notaio e di due testimoni**.

In tal caso si parla di **donazione diretta** dove la presenza del notaio è necessaria per far sì che il donante ponga attenzione alle conseguenze del proprio atto, onde

evitare istintivi gesti di generosità.

Quindi, in generale, possiamo dire che per le **donazioni di beni immobili** (appartamenti, terreni) è necessario sempre il notaio, anche perché l'atto - affinché sia valido per i terzi - deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Sappi che qualora la **donazione di valore** consistente non rispetti la forma dell'atto pubblico (e la presenza di testimoni) sarà nulla. La sua nullità può essere fatta valere da chiunque, in qualsiasi momento. Per capire le conseguenze di tale situazione, pensa, ad esempio, a tuo padre che ha donato i risparmi di tutta una vita solo a tuo fratello con un semplice bonifico senza **andare dal notaio**. Ebbene, in questo caso puoi impugnare la donazione e riprenderti una parte di quei soldi secondo le regole dell'eredità.

Se, invece, il bene donato è di **modico valore [3]**, non occorre la presenza del notaio in quanto è sufficiente la semplice **consegna del bene**.

Ma cosa si intende per "modico" valore? un regalo ordinario, fatto in occasione di una particolare ricorrenza, che non incide, tuttavia, in maniera significativa sul patrimonio di chi dona. Ti è chiaro, quindi, che maggiore è il valore dell'oggetto regalato, tanto più è importante la **presenza del notaio**.

Attenzione, perché anche una donazione oggettivamente di scarso valore può non essere considerata "modica" se il donante è in **condizioni economiche** modeste. Al contrario, una donazione oggettivamente di valore elevato sarà considerata "modica" se il donante è una persona particolarmente agiata.

Facciamo un esempio che chiarisca meglio questo concetto: se guadagni 20mila euro al mese e vuoi donare 2mila euro a tuo fratello, la donazione può anche essere fatta in modo informale e quindi senza la presenza del notaio perché in questo caso è considerata di modico valore (considerato il tuo stipendio mensile).

## La revoca della donazione

La donazione una volta accettata non può essere più revocata né da parte del donante, né da parte del donatario. Tuttavia, la legge prevede che la donazione possa essere revocata in presenza di due motivi:

- **ingratitude del donatario:** qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio. Tali atti, infatti, non coincide assolutamente con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece manifestare il donatario. Ad esempio il donatario ha ucciso o tentato di uccidere il donante, oppure il coniuge, un discendente o un ascendente di questo. In tal caso, l'azione di revocazione della donazione deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza della ingratitude del donatario;
- **sopravvenienza di figli:** il donante può riprendersi il bene solo in caso di nascita di un nuovo figlio, di cui non aveva conoscenza all'atto della donazione. In tal caso, la revocazione della donazione deve essere proposta entro 5 anni della nascita dell'ultimo figlio nato dal matrimonio o discendente ovvero dalla notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dall'avvenuto **riconoscimento del figlio** nato fuori dal matrimonio.

Pertanto, fatta eccezione per questi casi, una volta che si sceglie di donare, non si può più tornare indietro. Mentre il beneficiario può revocare l'accettazione della donazione solo fino a quando tale accettazione non è venuta a conoscenza del donante.

## La donazione indiretta

Finora abbiamo parlato della **donazione diretta**, quella cioè che deve essere fatta tramite atto pubblico alla presenza del notaio e di due **testimoni**. Si pensi al caso del padre che ha comprato una casa che poi regala al figlio.

Devi sapere che esiste anche la **donazione indiretta**, ossia quella che avviene con un differente atto (ad esempio un bonifico) senza che sia necessario **ricorrere al notaio**. Per rendere meglio l'idea si pensi al padre che intende regalare al figlio una casa che non è stata ancora acquistata. In tal caso, il padre potrà scegliere di pagare direttamente il venditore (chiedendogli di **intestare la casa al figlio**), oppure fare un bonifico sul conto corrente del figlio della somma che poi sarà versata al venditore.

Ma la **donazione con bonifico** e senza notaio è sempre valida? La questione è stata risolta recentemente dalle Sezioni Unite della Cassazione **[4]**, le quali hanno

chiarito che per le **donazioni di denaro** - anche di somme consistenti - la presenza del notaio non è necessaria, a condizione che:

- il **bonifico** sia fatto in vista dell'acquisto di un bene da parte del donatario (e quindi si tratti di donazione indiretta);
- sull'**atto di acquisto** del bene si specifichi che il prezzo viene pagato non dall'**acquirente** ma da un'altra persona (il donante);
- nell'atto di acquisto, si specifichi che il denaro messo a disposizione da chi paga è a titolo di donazione.

In conclusione, il bonifico di una somma di denaro non richiede la presenza del notaio solo se lo scopo è quello di realizzare una donazione indiretta e quindi consentire al donatario di acquistare un bene specifico (ad esempio una casa). È necessario, tuttavia, che l'atto di acquisto specifichi la provenienza del denaro e la finalità della donazione. Inoltre, trattandosi di **donazione indiretta** non va versata alcuna imposta.

Altre **tipologie di donazioni** sono:

- **donazione obnuziale**: ovvero quella fatta in vista di un futuro matrimonio, dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri di questi. Tale tipologia di donazione si perfeziona senza bisogno di accettazione e non ha efficacia se non si verifica la celebrazione del matrimonio. L'annullamento del matrimonio ovviamente comporta la nullità della donazione;
- **donazione remuneratoria**: si verifica quando l'atto di liberalità è fatto in segno di riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione, alla quale il donante non è tenuto né per legge, né per uso, né per costume sociale. Classico esempio è la donazione fatta nei confronti di chi ci ha salvato la vita. In tale categoria, non rientrano quelle liberalità fatte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (le mance, i regali di Natale etc.). A causa dei motivi che l'hanno determinata, questo tipo di donazione non è soggetta a revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli.

# Donazione: è tassata?

Si, ci sono dei casi in cui la donazione è soggetta a tassazione. Dipende dalla cifra e dal [grado di parentela](#) tra donante e donatario.

Sono soggetti all'imposta:

- i **beni immobili**;
- i **beni mobili**;
- le **azioni** e le **quote di partecipazioni** in società che hanno la sede legale, l'amministrazione o il loro oggetto principale in Italia;
- le **obbligazioni** e gli altri titoli (ad esempio, i titoli di Stato);
- i crediti, le **cambiali**, i vaglia cambiari e gli assegni, se emessi da soggetto residente in Italia;
- le liberalità indirette, cioè quegli atti che configurano una donazione anche se non formalizzata (ad esempio, il **pagamento di un debito** altrui).

Sono invece escluse dall'imposta le **donazioni indirette** e le **donazioni a favore dello Stato**, di Regioni, Province e Comuni, di altri enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, di Onlus, di organizzazioni e partiti politici.

L'imposta è dovuta dai beneficiari della donazione, cioè da chi riceve la donazione secondo le seguenti regole:

- se interviene tra coniugi o tra parenti in linea retta, si applica l'**aliquota del 4%** sulla parte di valore dei beni oggetto di donazione che supera la franchigia di 1 milione di euro;
- se la donazione interviene tra fratelli e sorelle, si applica l'**aliquota del 6%** sulla parte di valore dei beni oggetto di donazione che supera la franchigia di 100mila euro;
- se la donazione interviene tra cugini, tra un coniuge e i genitori o i fratelli o i nipoti dell'altro coniuge, si applica l'**aliquota del 6 %**, senza alcuna franchigia;
- per tutti gli altri soggetti si applica l'**aliquota dell'8%**, senza franchigia.

Se il donatario è affetto da un **handicap grave**, la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00. L'**imposta sulle donazioni** deve essere versata contestualmente alla **registrazione dell'atto**.

**[1]** Art. 784 cod. civ.

**[2]** D. Lgs. 90/2017.

**[3]** Art. 783 cod. civ.

**[4]** Cass. S.U. sent. n. 18725/2017.

*Autore immagine: donazione di [Aysezgicmeli](#)*

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl